

Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Toscana Costa



PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

*Versione approvata con Disposizione del Direttore n° 129/27.12.2007,
in attuazione della Deliberazione Assemblea n° 16/30.11.2007*

In Vigore dal 01.01.2008



L'AUTORITÀ GARANTE:
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 5

"Toscana Costa"

Viale Carducci 112

57124 Livorno (LI)

Tel: 0586.426222

Fax: 0586.443155

www.ato5acqua.toscana.it

info@ato5acqua.toscana.it



IL GESTORE:

Azienda Servizi Ambientali spa

Via del Gazometro 9

57122 Livorno (LI)

www.asaspa.it

commerciale@asaspa.it

SOMMARIO

TITOLO I PREMESSA	5
Art. 1 OGGETTO	5
Art. 2 FINALITA'.....	5
Art. 3 APPLICAZIONE.....	6
Art. 4 EFFICACIA.....	6
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 5 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI REFLUI.....	7
Art. 6 DEFINIZIONI DI PUBBLICA FOGNATURA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE.....	8
Art. 7 SOGGETTI INTERESSATI.....	9
Art. 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	9
Art. 9 ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI.....	11
Art. 10 SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	11
Art. 11 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO.....	12
Art. 12 SCARICHI SANITARI.....	12
TITOLO III MODALITA' DI ALLACCIAMENTO	13
Art. 13 OBBLIGATORIETA' DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA.....	13
Art. 14 GENERALITA' SULL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E SULLA MANUTENZIONE DEGLI ALLACCI.....	14
Art. 15 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA.....	15
Art. 16 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA.....	15
Art. 17 ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE.....	16
Art. 18 POZZETTO DI CONTROLLO.....	16
TITOLO IV CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	17
Art. 19 STRUMENTI DI MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE DELLO SCARICO.....	17
Art. 20 CONTROLLI DEI CONTATORI PER LA MISURA DEI PRELIEVI IDRICI.....	17
Art. 21 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	18
Art. 22 PRELIEVI E MISURE A FINI TARIFFARI E DI CONTROLLO.....	18
TITOLO V CONFERIMENTI DESTINATI AI DEPURATORI A MEZZO AUTOBOTTI	20
Art. 23 CONFERIMENTI AMMESSI.....	20
Art. 24 AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PER CONFERIMENTI SALTUARI.....	20
Art. 25 AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PER CONFERIMENTI CON DITTE CONVENZIONATE.....	20
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
Art. 27 TARIFFE E PAGAMENTI.....	21
Art. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	22
Art. 29 SANZIONI PENALI.....	22
Art. 30 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	22
Art. 31 CONTROVERSIE.....	22

PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE TESTO è DA INTENDERSI PER:

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale: l'Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato istituito come forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e con veste giuridica di Consorzio Obbligatorio di Comuni come previsto dalla L.R. Toscana 81/95. Nello specifico si tratta dell'AATO n° 5 "Toscana Costa";

Gestore: il soggetto aziendale gestore unico del Servizio Idrico Integrato, ASA spa, così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, individuato in base alla Convenzione di cui all'art. 11 L. 36/94,;

Azienda: la società ASA SpA, con sede in Livorno, via del Gazometro, 9 LIVORNO, individuata come Gestore con Delibera Assemblea n.12/19.12.2001 per un periodo di 20 anni a partire dal 01.01.2002;

Titolo I PREMESSA

Art. 1 OGGETTO

L'A.S.A., Azienda Servizi Ambientali S.p.A, in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, provvede alla gestione del servizio di raccolta, depurazione e scarico delle acque reflue ed il trattamento negli impianti di depurazione degli extraflussi fognari laddove la capacità depurativa degli impianti lo consenta, nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 –Toscana Costa (ATO 5) nell'osservanza di quanto stabilito nella Convenzione di Affidamento della Gestione e delle disposizioni legislative previste in materia.

Il presente regolamento ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra il Gestore ed i titolari di insediamenti soggetti ad allaccio a pubblica fognatura nera o mista, nonché i rapporti con i privati e con le ditte trasportatrici relativamente al servizio di depurazione e disciplina:

- la procedura di allaccio degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche e le procedure amministrative di specifica competenza nel più generale procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali e urbane, così come definito dall'Autorità di Ambito;
- il controllo degli insediamenti residenziali e di servizi e degli stabilimenti industriali allacciati alla fognatura pubblica, relativamente alla conformità degli scarichi ed alla funzionalità degli impianti di pretrattamento;
- i controlli necessari per garantire l'osservanza delle presenti disposizioni dettate dalla normativa vigente;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- il conferimento dei liquami agli impianti di depurazione a mezzo di autobotti;

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiama la normativa vigente in materia.

Art. 2 FINALITA'

Il presente regolamento intende stabilire una disciplina organica relativa al recapito dei reflui nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione vigente in materia, al fine di:

- proteggere l'ambiente dalle possibili ripercussioni negative causate dagli scarichi di acque reflue;
- tutelare il corretto funzionamento degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire l'allaccio alla pubblica fognatura degli insediamenti civili, commerciali ed industriali – in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua – per consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle risorse e nella adozione dei processi di recupero e di riutilizzo delle sostanze disperse;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature;

Art. 3 APPLICAZIONE

Il presente regolamento deve ritenersi di necessaria applicazione in tutto il territorio in cui opera il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.

Qualora sia resa necessaria dalla sopravvenienza di norme di legge ovvero da esigenze connesse alla gestione del servizio, il Gestore si riserva di apportare modifiche alle presenti disposizioni dopo averle sottoposte all'approvazione dell'Assemblea consortile dell'Autorità di Ambito n°5 – Toscana Costa (AATO 5). Le eventuali modifiche saranno rese note nel rispetto dei principi di trasparenza del procedimento.

Art. 4 EFFICACIA

I soggetti interessati alla regolamentazione dell'allaccio alla pubblica fognatura ed al conferimento di reflui a mezzo autobotti, sono tenuti al rispetto del presente regolamento. L'osservanza dello stesso è pertanto condizione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni e presupposto per l'allaccio alla pubblica fognatura.

La violazione delle disposizioni in esso contenute costituisce illecito ai sensi di legge e, viene di conseguenza, punito secondo la normativa vigente (vedi Allegato n.7).

La prestazione del servizio di fognatura e depurazione avviene a seguito della sottoscrizione del contratto con il Gestore, attraverso la domanda di allaccio e la conseguente esecuzione dell'opera. L'ottenimento della autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali equivale a riscontro positivo di allaccio. Tramite il contratto vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Il contratto ha durata indeterminata salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.

La facoltà di recesso va esercitata per iscritto, nei modi indicati dal Gestore; la relativa istanza va presentata al Gestore stesso. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Nel caso di trasferimento dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione di servitù, estinzione di diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipula di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente regolamento.

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI REFLUI

Ai fini del presente regolamento si intendono valide le seguenti definizioni , così come riportate all'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche:

1. **rete fognaria** : il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
2. **fognature separate**: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
3. **scarico**: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione . Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.40 dello stesso decreto;
4. **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
5. **scarichi esistenti**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
6. **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
7. **valore limite di emissione** : limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, in peso per unità di tempo;
8. **stabilimento industriale** o semplicemente "**stabilimento**": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgano attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
9. **acque reflue urbane** : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche ,di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

10. **acque reflue domestiche** : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
11. **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ed inoltre si definiscono

12. **acque reflue assimilabili alle domestiche** : secondo quanto indicato all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate a quelle domestiche, quelle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti. L'assimilabilità dipende dalle caratteristiche dello scarico, dalle quantità e dalle modalità di effettuazione dello stesso, fermi restando i limiti di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento, stabiliti in relazione alla capacità depurativa degli impianti di depurazione finali.
Sono da considerarsi assimilabili alle domestiche, le acque reflue provenienti da :
 - a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - c) Imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) impianto di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadro di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
 - e) Aveni caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
Con riferimento alla precedente lettera e) vale quanto disposto dalla Tabella 1, Allegato 1 della D.P.G.R. Toscana n. 28/R del 23/05/2003 riportata in Allegato 6 al presente regolamento.

Art. 6 DEFINIZIONI DI PUBBLICA FOGNATURA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1. Si intende per pubblica fognatura un'opera, o un complesso di opere, costruite su suolo pubblico o su fondi privati per motivi di interesse pubblico, avente la funzione di collettare ad un recapito finale le acque reflue urbane e le acque meteoriche e di dilavamento.
2. Ai fini del presente regolamento la pubblica fognatura si definisce :
 - **nera**, esclusivamente progettata per le acque di scarico così come definite all'art. 5;

- **mista**, quando è progettata per canalizzare, mediante una rete, il miscuglio di acque di scarico e di acque meteoriche; pertanto la fognatura mista deve essere stata realizzata con criteri che consentono un funzionamento efficiente anche con le sole portate nere e deve essere dotata dispositivi (sfioratori) che consentono di eliminare la eventuale portata di pioggia in eccesso rispetto alle massime ammissibili di progetto.
A giudizio concorde dell'AATO e del Gestore potranno essere altresì considerate miste le pubbliche fognature esistenti dotate almeno di opere di captazione della portata di tempo asciutto.
- **bianca**, quando attraverso il sistema di captazione e le relative canalizzazioni, raccoglie, trasporta e recapita le **sole** acque meteoriche in un corpo idrico o sul suolo.

3. Per **impianto di depurazione** si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche, ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante e/o organico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici, atto a garantire un effluente con caratteristiche entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 SOGGETTI INTERESSATI

Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, il titolare dello scarico è il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare o l'Amministratore del condominio i cui reflui recapitano in pubbliche fognature.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e/o industriali provenienti da stabilimenti industriali, così come definiti all'art. 5, del presente regolamento, il titolare dello scarico è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

Nelle località servite da pubblica fognatura i titolari degli scarichi sono tenuti ad eseguire l'allacciamento, alla pubblica fognatura, per le parti insistenti su proprietà privata, secondo le modalità indicate dal Gestore, nel rispetto del presente Regolamento.

Art 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ai sensi della normativa vigente lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio e della relativa documentazione riportata in Allegato n°5, che deve essere inoltrata direttamente all'Ente Gestore. Esso pertanto può essere accettato in pubblica fognatura, purché realizzato conformemente al contenuto del presente regolamento, della documentazione tecnica presentata con la domanda di allaccio, ed alle prescrizioni fornite per le parti autorizzate come risultanti dalla certificazione di corretto allaccio rilasciata dal Gestore.

2. Per gli scarichi di **acque reflue industriali/urbane**, i soggetti interessati devono inoltrare richiesta alla Autorità di Ambito, attraverso gli Sportelli Unici, su apposito modulo riportato in Allegato n. 5 al presente regolamento, previa attestazione di avvenuto versamento delle somme previste all'Autorità di Ambito ed all'ARPAT. La domanda di Autorizzazione, completa degli allegati tecnici indicati nel modulo e delle attestazioni di pagamento di cui sopra devono essere consegnate in tre copie, di cui una originale. In assenza delle strutture di Sportello Unico presso il Comune di competenza,

gli interessati potranno presentare la documentazione direttamente presso gli uffici dell'AATO 5 o trasmetterla agli stessi con il mezzo reputato più idoneo.

Il Gestore definirà l'istruttoria tecnica in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Autorità di Ambito che complessivamente non dovrà superare il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità di Ambito.

Nel caso l'autorizzazione venga rilasciata in via provvisoria, per la messa a regime di eventuali impianti di pretrattamento o per la necessità di monitorare il refluo e quindi si renda necessario un supplemento istruttorio per il perfezionamento della autorizzazione a definitiva, le eventuali maggiori somme dovute saranno stabilite a consuntivo dal soggetto che avrà eseguito le verifiche, comunicate al titolare dello scarico e necessariamente quietanzate prima del rilascio dell'atto autorizzativo.

L'attività di verifica di corretto funzionamento degli eventuali impianti di pretrattamento di norma effettuata dal Gestore sarà effettuata dall'ARPAT qualora lo ritenga necessario. Il prezzario delle attività di verifica applicato dal Gestore è indicato in Allegato n. 8 al presente Regolamento. Gli oneri a carico del richiedente per il rilascio dell'autorizzazione, non dovranno mai essere superiori a quelli previsti per le medesime prestazioni dal prezzario ARPAT in vigore

I controlli sui campioni prelevati al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari e dei divieti di immissione in fognatura (di cui in Allegato n. 1 del presente regolamento), dovranno essere rappresentativi dello scarico medio del ciclo produttivo.

A seguito dei riscontri positivi, verrà rilasciata autorizzazione definitiva da parte della Autorità di Ambito per un periodo di validità di anni quattro, rinnovabili su domanda di parte, un anno prima della scadenza. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a riscontro positivo all'allaccio.

Al contrario, qualora la verifica dia esito negativo l'ARPAT od il Gestore potranno richiedere il prolungamento del periodo di autorizzazione provvisoria per un massimo di ulteriori sei mesi. Se anche dopo tale periodo, a parere del soggetto che ha operato il controllo, lo scarico non sia autorizzabile, esso dovrà cessare; eventualmente il richiedente potrà iniziare una nuova procedura di autorizzazione, inoltrando nuova domanda all'Autorità di Ambito.

In caso di inosservanza alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione dello scarico (sia essa provvisoria o definitiva), questa sarà sospesa fino ad ulteriore verifica a seguito della quale l'iter autorizzativo potrà riprendere con ulteriori eventuali oneri a carico del richiedente (vedi Allegato n. 8).

3. Per gli scarichi di **acque reflue assimilabili alle domestiche**, così come definite all'art.5 c.12, lett. a), b), c), d) e), i soggetti interessati presentano domanda di allaccio direttamente al Gestore.

A tale richiesta va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in cui deve essere indicata la natura del refluo. La dichiarazione può essere presentata, su apposito modulo riportato in Allegato n. 5. Il Gestore, operate le opportune verifiche, in caso di corrispondenza a quanto dichiarato, procederà al regolare allaccio salvo i casi di cui all'art. 9, comma 2.

Il Gestore, previo accordo con le amministrazioni locali competenti, potrà prevedere che tali domande di allaccio siano presentate presso le strutture territoriali degli Sportelli Unici per le Attività Produttive come previsti dal DPR 447/98 e s.m.i..

In caso di dubbia assimilabilità il soggetto interessato è tenuto presuntivamente a presentare richiesta di autorizzazione allo scarico industriale.

4. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o l'intestazione dell'allaccio di uno scarico assimilato al domestico, devono intendersi nominative e pertanto deve esserne richiesta voltura in caso di cessione dell'attività, sulla base del modulo in Allegato n.5 al presente regolamento.

Per gli stabilimenti industriali soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o per le attività trasferite in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

In caso di variazione delle caratteristiche espresse nella dichiarazione di assimilabilità per uno scarico di acque reflue assimilate alle domestiche deve essere presentata nuova dichiarazione.

Art. 9 ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI

1. Il Gestore può accettare, a propria discrezione, che siano recapitati in pubblica fognatura scarichi aventi parametri superiori ai limiti di emissione indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 in Allegato 1, salvo che ciò non provochi superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura e fatte salve le prescrizioni di inderogabilità delle sostanze indicate in Tabella 5 all'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e quanto previsto dal D.L.vo 367/2003.

2. Il Gestore può rifiutare l'allaccio di scarichi sia di acque reflue industriali/urbane che di acque reflue domestiche/assimilabili alle domestiche se la portata non è compatibile con le caratteristiche di corretto funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione a servizio della stessa.

3. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare a loro volta le acque reflue da quelle meteoriche.

I titolari degli scarichi dovranno tenere separate le acque domestiche o assimilabili da quelle industriali.

4. I limiti di accettabilità non possono, in nessun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

5. Gli scarichi relativi alle acque meteoriche devono rispondere a quanto indicato nell'Allegato 10 al presente regolamento.

6. E' assolutamente vietato lo scarico delle sostanze indicate in Allegato n. 2 al presente regolamento.

Art. 10 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell'Autorità competente per territorio.

In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'A.R.P.A.T. competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio.

Art. 11 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Il Gestore, al fine di garantire il buon funzionamento del processo di depurazione dei reflui e/o il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura può, a propria discrezione e fornendo motivazione scritta, imporre l'uso di impianti di pretrattamento dello scarico anche in caso di acque reflue domestiche. Nel caso di autorizzazione di acque reflue industriali/urbane, la presenza dell'impianto di pretrattamento, ove ritenuto necessario, ed il suo corretto funzionamento, sono requisiti necessari al rilascio della autorizzazione definitiva.

L'attività di controllo della conformità degli scarichi industriali/urbani dotati di impianti di pretrattamento, nei casi di prima autorizzazione allo scarico e limitatamente al periodo di autorizzazione provvisoria, compete di norma al Gestore. L'ARPAT qualora essa lo ritenga necessario, potrà eseguire l'attività di verifica, dandone anticipata comunicazione al Gestore ed all'Autorità di Ambito.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente resi necessari in conformità alle disposizioni del presente regolamento, devono essere mantenuti attivi ed efficienti da parte del titolare, secondo le indicazioni fornite dal Gestore o dall'Autorità di Ambito, viste anche le risultanze istruttorie.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà documentare le eventuali operazioni di smaltimento effettuate nei termini di legge, facendosi cura di conservare la relativa documentazione ai fini di controllo.

La presenza di guasti nel funzionamento di tali impianti deve essere tempestivamente comunicata al Gestore onde evitare danni alla rete fognaria o al depuratore posto a valle della stessa secondo le modalità indicate all'Art. 10.

La disattivazione dell'impianto di pretrattamento, dovuta a lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con il Gestore telefonicamente o con mezzi equipollenti. Con stessa modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Art.12 SCARICHI SANITARI

Gli scarichi di insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti, ove stabilito dall'Autorità Sanitaria competente, ad idoneo trattamento di disinfezione dello scarico.

Titolo III MODALITA' DI ALLACCIAMENTO

Art. 13 OBBLIGATORIETA' DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Per **località servita da pubblica fognatura**, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dalla condotta determinata come segue:

- fino a **10 abitanti equivalenti** se la pubblica fognatura dista non più di 100 m in linea d'aria dall'immobile;
- fino a **20 abitanti equivalenti** se la pubblica fognatura dista non più di 200 m in linea d'aria dall'immobile;
- Fino a **30 abitanti equivalenti** se la pubblica fognatura dista non più di 300 m in linea d'aria dall'immobile.

Si devono intendere appartenenti a località prospicienti a strade in cui è presente la pubblica fognatura anche quei fondi che dispongono di un accesso su tali strade, salvo che le condizioni tecniche o giuridiche non consentano di realizzare le necessarie opere di allaccio.

2. Nelle località servite da pubblica fognatura i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla stessa, con spese a proprio carico, secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento. In caso di inerzia od inadempienza degli interessati dopo intervenuto avviso e successiva intimazione di allaccio da parte del Gestore, i relativi obblighi possono essere fatti valere, a seconda della competenza, dall'Autorità di Ambito o dal Sindaco con specifiche ordinanze.

3. Qualora per recapitare in fognatura scarichi che soddisfano le condizioni previste al comma 1 sia necessario ricorrere ad impianto di sollevamento, è facoltà del titolare dello scarico richiedere al Gestore di allacciarsi al più vicino collettore cui i reflui possono essere conferiti a gravità, se ciò risulta tecnicamente possibile. Nel caso in cui il conferimento dello scarico avvenga comunque mediante un impianto di sollevamento, il titolare dello scarico dovrà rispettare quanto previsto al successivo Art. 14.

4. Fermo restando in generale quanto previsto al precedenti commi, il Gestore in accordo con l'Autorità di Ambito, può stabilire l'obbligatorietà dell'allaccio secondo limiti più restrittivi in funzione dei seguenti criteri:

- caratteristiche ambientali del sito;
- impatto prevedibile dello scarico;
- presenza di vincoli ambientali o di altro tipo;
- caratteristiche progettuali e dimensionali dello scarico.

5. Nel caso di località che comprendano un nucleo di più fabbricati, deve essere elaborato, a cura dei titolari degli scarichi, un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario, che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore.

6. L'obbligatorietà di allacciamento può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.

Art. 14 GENERALITA' SULL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E SULLA MANUTENZIONE DEGLI ALLACCI

1. Gli scarichi in pubblica fognatura avvengono attraverso uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura pubblica/privata di raccordo ai pozzetti di consegna e da questi al collettore fognario di norma attraverso apposite braghe.

2. Il pozzetto di consegna viene di norma realizzato su suolo pubblico, adiacente al limite della proprietà privata da servire ed in posizione più vicina possibile al collettore fognario. Tale pozzetto potrà essere del tipo SIT (come indicato in Allegato 4 al presente regolamento) o comunque di altro tipo ritenuto idoneo dal Gestore.

Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento del pozzetto su suolo pubblico potrà essere consentito collocarlo in proprietà privata. In tal caso il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto ed il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere accessibile in qualsiasi momento dal personale incaricato dal Gestore.

Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato alla distanza minima dal collettore fognario, tecnicamente compatibile con il corretto funzionamento dell'impianto di scarico.

3. Il pozzetto di consegna di cui al comma costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue e come tale definisce il limite tra competenza pubblica e privata della rete relativamente agli oneri manutentivi

Nel caso in cui il pozzetto di consegna non sia presente, oppure risulti interno alla proprietà privata, il punto di consegna è costituito dal limite tra suolo pubblico e proprietà privata.

4. Su suolo pubblico a valle del punto di consegna la competenza alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (operazioni di scivolatura e disostruzione) e straordinaria (esclusivamente per interventi di riparazione dell'allaccio) ed i relativi oneri sono del Gestore, in quanto responsabile del sistema di allaccio, nei limiti della diligente custodia.

5. Su suolo privato, e su suolo pubblico a monte del punto di consegna, la competenza alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i relativi oneri sono del titolare dello scarico fermo restando l'obbligo del Gestore a fornire, su richiesta, la prestazione riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria.

6. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, nel caso di fognatura esistente la prima realizzazione del singolo allaccio (comprese le opere accessorie), dal punto di consegna fino alla rete fognaria, è eseguita dallo stesso con oneri a totale carico del titolare dello scarico in relazione a quanto previsto in Allegato 8 al presente regolamento.

Nel caso invece di ricostruzione di singolo allaccio esistente (comprese le opere accessorie) che viene giudicato non più idoneo dal Gestore, dal punto di consegna fino alla rete fognaria, la stessa è sempre eseguita dal soggetto gestore, ma con oneri parzialmente a carico del titolare dello scarico, calcolati nella misura del 50%.

7. Il Gestore, previo controllo del proprio Ufficio Tecnico e previa autorizzazione degli Enti preposti, si riserva la facoltà di autorizzare in casi particolari il richiedente ad

effettuare lavori su suolo pubblico e proprietà privata a comune, secondo le modalità riportate in Allegato n. 4 al presente regolamento.

8. Nel caso di sostituzione di interi tratti di fognature stradali su suolo pubblico, il Gestore provvede a proprie spese all'esecuzione delle opere relative alla costruzione, riordino o rifacimento degli allacci anche se non idonei, esclusivamente per la parte di allaccio su suolo pubblico.

Nel caso di estendimento reti, qualora risultino eseguite contestualmente al collettore le opere di predisposizione allaccio, sarà richiesto all'utente in fase di allaccio un contributo forfettario pari al 50% del costo allaccio tipo per lo specifico contesto.

9. Qualora per recapitare i reflui in pubblica fognatura sia utilizzato un impianto privato di sollevamento liquami, il titolare dello scarico è tenuto ad installare un pozzetto di disconnessione, di norma da posizionarsi all'interno proprietà privata a monte del pozzetto di consegna.

10. Il Gestore non risponde dei danni cagionati da eventuali fuoriuscite di acque reflue all'interno della proprietà privata dovute a rigurgiti della fognatura o dei collettori, qualora la quota della proprietà privata risulti inferiore rispetto a quella della prospiciente strada. In tali casi il titolare dello scarico è pertanto tenuto a sua cura e spese ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare i fenomeni di riflusso.

Art. 15

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA

1. Per quanto riguarda la rete fognaria che insiste sulla proprietà privata, valgono le disposizioni dettate dai Regolamenti edilizi comunali e comunque dalle regole di buona tecnica costruttiva, fatte salve eventuali indicazioni tecniche da parte del Gestore.

2. A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i proprietari degli immobili ed i titolari di attività, già allacciati alla fognatura pubblica mista devono provvedere a propria cura e spese, secondo i termini e le modalità stabilite dal Gestore, a disattivare l'impianto di chiarificazione, svuotando le vasche e riempiendole con idonei materiali inerti, con trasporto e smaltimento a discarica dei relativi materiali, e a regolarizzare, se necessario, la separazione delle fognature nere e bianche all'interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso Il Gestore provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.

3. Nel caso di particolari esigenze tecniche, legate alle caratteristiche della rete fognaria esistente, il Gestore può prevedere il mantenimento degli impianti di chiarificazione.

Art. 16

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA

Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nel precedente Art. 15 per l'allaccio alla fognatura separata, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche, onde poter successivamente giovare di tale predisposizione.

Lo scarico delle acque meteoriche provenienti da proprietà privata, può essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere per l'immissione nel collettore unico di fognatura, previo inserimento di pozzetto sifonato sulla linea dedicata, prima del pozzetto di consegna.

Nel caso in cui la rete fognaria privata presenti caratteristiche costruttive non idonee ad un regolare convogliamento (materiali, diametri, pendenze, ecc.), il Gestore può

richiedere l'installazione di impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo quanto previsto al successivo Art. 17 .

Art. 17

ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1. Nel caso di una rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione finale, per i nuovi insediamenti o per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo di installare impianti di chiarificazione progettati e dimensionati secondo quanto previsto dall'allegato 5 della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento", del 4 Febbraio 1977.

2. Gli impianti di chiarificazione (fosse settiche – vasche Imhoff) da porre all'interno della proprietà privata, devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, garantendo la perfetta tenuta stagna delle vasche, e mantenuti in condizione di perfetta efficienza, a cura dei titolari degli scarichi, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi e quant'altro si rendesse necessario. In ogni caso negli impianti di chiarificazione non devono essere convogliate le acque bianche meteoriche.

Art. 18

POZZETTO DI CONTROLLO

Tutti gli allacciamenti di scarichi di acque reflue industriali o di acque reflue domestiche/assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive, dovranno essere dotati, prima dell'immissione in pubblica fognatura, di un pozzetto, situato all'interno della proprietà privata o sul limite della stessa ove possibile, ispezionabile e destinato ai necessari controlli di verifica. Tale pozzetto dovrà essere ubicato a valle degli eventuali dispositivi di pretrattamento e prima dell'immissione in fognatura dei reflui domestici. Relativamente agli standard richiesti si rimanda all'Allegato n. 3 al presente regolamento.

Titolo IV CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art.19 STRUMENTI DI MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE DELLO SCARICO

1. Gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto e scaricano in fognatura acque reflue industriali/urbane, al fine di determinare l'esatta quantità di acque scaricate, sono tenuti a dotarsi ed a mantenere in funzione appositi contatori per la misura dei volumi delle acque prelevate.

Il suddetto contatore sarà installato a cura del Gestore nelle ubicazioni concordemente reputate idonee, e con oneri a carico degli utenti.

La lettura del contatore, che viene effettuata dal Gestore, ha validità ai fini della definizione del calcolo del corrispettivo dovuto dal titolare dello scarico per il servizio di fognatura e depurazione.

2. Ai sensi dell' Art. 11, c. 1, lett. b) della DPGR Toscana n. 28/R del 23/05/2003 di attuazione della L.R. n. 64 del 21/12/2001 e s.m.i., l'Autorità di Ambito può inserire nel provvedimento autorizzativo l'obbligo, per gli scarichi sopra i 100 AE, di uno strumento di misura delle portate dello scarico e della conservazione biennale dei dati di portata.

3. Per gli scarichi di acque reflue industriali di dimensione maggiore o uguale a 100 A.E., da calcolare utilizzando le definizioni di cui all'art.2, comma 1, lett. c) della DPGR Toscana n. 28/R del 23/05/2003, è facoltà del Gestore installare e mantenere in efficienza a proprie spese, uno strumento di registrazione delle portate dello scarico. I titolari degli scarichi ove il Gestore ritenga opportuno montare tale strumento di controllo dovranno rendere disponibile lo spazio necessario al montaggio dello strumento ed al suo accesso per le normali operazioni di lettura e manutenzione e dovranno sostenere i costi delle predisposizioni necessarie a garantire il suo corretto funzionamento secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore stesso.

Tale strumento deve essere installato a valle del punto di convogliamento di tutti gli scarichi delle sole acque industriali, in posizione di facile accesso e deve essere reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Qualsiasi modifica della collocazione dello stesso, nonché le modifiche dello stato dei luoghi, tali da incidere sulla sua accessibilità ed integrità, non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso del Gestore.

4. I titolari degli scarichi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono obbligati alla dichiarazione annuale al Gestore:

- dei volumi recapitati in pubblica fognatura;
- della percentuale di acque prelevate utilizzate specificamente nelle attività produttive.

Tale dichiarazione dovrà essere fornita entro il 31 Dicembre di ogni anno o su apposito modulo reso disponibile dal Gestore presso i propri sportelli servizio clienti.

Art.20 CONTROLLI DEI CONTATORI PER LA MISURA DEI PRELIEVI IDRICI

1. Il Gestore provvederà all'effettuazione di almeno due letture annue dei contatori installati. A tal fine il titolare dello scarico dovrà rendere accessibili alla lettura i contatori di misura dei prelievi e consentire al personale incaricato dal Gestore l'accesso alle aree

in cui essi sono ubicati in qualsiasi momento per le operazioni di verifica dei contatori e loro lettura. Il personale incaricato dal Gestore durante le operazioni di verifica deve essere sempre accompagnato dal titolare dello scarico o suo delegato (con delega esplicitamente espressa per iscritto) che presenza alle operazioni e firma il verbale del sopralluogo effettuato.

2. Il titolare dello scarico può fornire al Gestore in qualsiasi momento la lettura degli strumenti di misura. Le autoletture, anche in caso di mancata effettuazione delle letture previste da parte del Gestore per cause indipendenti dalla volontà del titolare dello scarico, hanno a tutti gli effetti valore per il calcolo dei corrispettivi dovuti per il servizio di fognatura e depurazione relativamente al periodo in cui sono effettuate. Le autoletture potranno essere rese al Gestore attraverso i modi analoghi previsti per la fornitura del servizio acquedotto.

3. Nel caso in cui il Gestore non sia messo in condizione dal titolare dello scarico di effettuare le due letture annue, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente aumentato del 50%.

Art. 21 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Gestore, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.

Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzative e regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla L. 675/96 e del D.P.R. 318/99 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

Il Gestore o l'Autorità di Ambito hanno sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art. 22 PRELIEVI E MISURE A FINI TARIFFARI E DI CONTROLLO

In fase di autorizzazione provvisoria o successivamente con cadenza almeno annuale il Gestore potrà eseguire il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della

verifica degli elementi costitutivi della tariffa e della rispondenza dello scarico stesso ai limiti indicati nell'autorizzazione

Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

Tale campione sarà suddiviso in tre aliquote adeguatamente sigillate, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico, la seconda sarà avviata all'analisi, mentre la terza sarà mantenuta dal Gestore a disposizione per eventuali revisioni.

Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Relativamente a tutte le operazioni effettuate, verrà redatto un apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, al quale s'indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato.

Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante al Gestore, lo stesso potrà richiedere la revisione dell'analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.

La revisione verrà effettuata inviando l'aliquota di confronto al laboratorio di analisi A.R.P.A.T. competente per territorio o a un laboratorio terzo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive.

Titolo V CONFERIMENTI DESTINATI AI DEPURATORI A MEZZO AUTOBOTTI

Art. 23 CONFERIMENTI AMMESSI

Il recapito all'impianto di depurazione autorizzato al ricevimento di acque reflue provenienti da scarichi industriali, domestici o assimilabili e trasportati a mezzo autobotti, è concesso previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Gestore in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base di un prezzario unitario ufficiale da comunicare all'Autorità di Ambito e riportato in Allegato 8 al presente regolamento.

Il conferimento di tali reflui può essere effettuato soltanto a mezzo di ditte autorizzate ed iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese Trasporto Rifiuti o direttamente dal Gestore, secondo le specifiche autorizzazioni.

Le ditte autorizzate sono tenute a concordare preventivamente con il Gestore le modalità relative, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Art. 24 AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PER CONFERIMENTI SALTUARI

L'autorizzazione per lo scarico saltuario di reflui, a mezzo di autobotte, agli impianti di depurazione, è rilasciata dal Gestore alla ditta specializzata, sulla base dell'accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del refluo stesso.

Lo scarico può essere effettuato esclusivamente a seguito di parere positivo del Gestore ed in presenza di tecnici del settore che potranno far sospendere il conferimento in caso di verificata non conformità del liquame alle caratteristiche dichiarate, fino alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 25 AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PER CONFERIMENTI CON DITTE CONVENZIONATE

Le ditte che recapitano in modo continuativo agli impianti di depurazione sono tenute alla sottoscrizione di specifiche convenzioni per la regolamentazione del servizio. L'autorizzazione al conferimento sarà rilasciata sulla base delle caratteristiche quali-quantitative e della provenienza dei reflui.

L'autorizzazione sarà revocata nel caso di accertata difformità rispetto alle condizioni previste nelle relative convenzioni.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali.

Tali dati sono necessari per permettere la trascrizione delle bollette/fatture di spettanza. Ai sensi della legge 31/12/96 n°675 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta per il Gestore l'impossibilità di stipulare un regolare contratto e quindi di poter fornire i servizi previsti dal presente regolamento.

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell'utenza, nel rispetto della legge.

L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può, comunque, esercitare i diritti di cui all'art.13 della legge 675/1996.

Art. 27 TARIFFE E PAGAMENTI

1. In accordo con quanto stabilito all'art.14 della L. 36/94:

- a. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione.
- b. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui alla lettera precedente, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
- c. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, qualora non siano disponibili dati misurati con idoneo strumento delle portate dei reflui prodotti, il volume dell'acqua scaricata è determinato in base all'intero volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata che viene recapitato in pubblica fognatura come da dichiarazione resa al Gestore.
- d. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, da definirsi secondo i criteri riportati nell'atto autorizzativo.

2. I corrispettivi dovuti per i servizi di fognatura e depurazione sono indicati nelle fatture inviate all'utente e sono costanti per unità di volume, indipendentemente dal volume complessivo conferito in fognatura.

3. Salvo casi particolari segnalati all'azienda dall'utente, ed autorizzati dall'AATO, il volume conferito in fognatura si considera sempre pari al volume prelevato.

4. Per quanto riguarda le NORME DI ADDEBITO DEI CONSUMI, tenendo conto di quanto precisato ai precedenti commi 2 e 3, si fa riferimento alla omonima sezione del Regolamento del Servizio di Distribuzione e Fornitura Acqua Potabile(artt.da 39 a 50 compresi) e comunque ai principi generali sanciti nella Carta del Servizio.

Art.28 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai titolari di scarichi di acque reflue, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto stesso secondo le modalità di erogazione stabilite dalla Regione con apposito regolamento. Le sanzioni saranno determinate e applicate dall'Autorità di Ambito per la parte di propria competenza, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int, così come recepito dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 64/01, o degli altri soggetti che svolgono ruolo di amministrazione attiva per le rispettive competenze.

Le violazioni al presente regolamento sono disciplinate dagli articoli 54-61 del D.Lgs 11 Maggio 1999 n° 152 riportate integralmente in Allegato n. 7.

Art. 29 SANZIONI PENALI

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art. 59 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 30 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli Art.22 e Art.22 bis di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int. procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 31 CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti i diritti soggettivi derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente regolamento, è competente di norma il Foro del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.

Sono ammesse forme alternative di soluzione delle controversie quali conciliazioni, transazioni e arbitrati nei casi previsti ed ai sensi delle disposizioni legislative.